

LINEE GUIDA PER IL TRATTAMENTO DELLE OPERAZIONI DA CONSIDERARE AI FINI DELLA COMUNICAZIONE 3.000 EURO

Sommario

1. Premessa	2
2. Le operazioni in base alla tipologia	2
3. Le operazioni sotto il profilo contrattuale.....	7
4. Il trattamento delle note di variazione.....	10
5. Elenco codici Iva	10

1. Premessa

Il presente documento intende fornire agli utenti una serie di linee guida, formulate sulla base dei provvedimenti normativi e dei successivi chiarimenti ministeriali, in merito alla corretta individuazione ed al corretto trattamento da adottare per le operazioni da includere nella Comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini Iva superiori ai 3.000 Euro, prevista dall'art. 21 D.L. n. 78/2010.

Per quanto concerne le fonti si precisa che sono state considerate:

- per le fonti normative: il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 16/09/2011 che ha sostituito integralmente quello del 22/12/2010 e quello del 21/06/2011.
- per le fonti di prassi: la Circolare Agenzia Entrate n.24/E del 30/05/2011, la Circolare Agenzia delle Entrate n.28/E del 21/06/2011 e le Risposte ai quesiti delle Associazioni di categoria del 11/10/2011 fornite dall'Agenzia delle Entrate.

A tale scopo saranno esaminate le operazioni sotto il profilo della Tipologia dell'operazione (imponibile, esente, non imponibile, ecc.) e sotto il profilo contrattuale. Nei limiti del possibile sarà seguita un'esposizione tabellare per consentire una lettura più agevole ed immediata.

2. Le operazioni in base alla tipologia

Anche se le nuove specifiche tecniche approvate con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 16/09/2011 non contemplano più l'indicatore relativo alla tipologia dell'operazione, si ritiene opportuno comunque esaminare le operazioni in base alla tipologia. A tale scopo la tipologia sarà considerata in termini estensivi, e non si farà pertanto riferimento ad una mera classificazione delle operazioni sotto il profilo della rilevanza fini Iva.

Il principio generale di inclusione in Comunicazione è che l'ammontare dell'operazione sia superiore al limite soglia, ovvero se inferiore al limite soglia appartenga ad un contratto od ad una pluralità di contratti collegati che superano il limite soglia.

Tipologia operazione	Riferimenti normativi e di prassi	Soggetto ad obbligo di comunicazione	Note
Imponibili	Provvedimento Ag. Entrate del 22/12/2010 Circ. Ag. Entrate n.24/E del 30/05/2011	Sì	
Non imponibili	Provvedimento Ag. Entrate del 22/12/2010 Circ. Ag. Entrate n.24/E del 30/05/2011	Sì	Si tratta di: - cessioni all'esportazione (art. 8 D.P.R. n.633/1972, <u>con esclusione delle operazioni di cui al comma 1, lett. a) e b)</u> , operazioni assimilate (artt. 8-bis, 8-quater, 71 e 72 D.P.R. n. 633/1972), servizi internazionali (art. 9 D.P.R. n. 633/1972). Quindi devono essere comunicate le esportazioni indirette e le triangolazioni comunitarie. Le prestazioni di servizio strettamente connesse alle operazioni di importazione ed esportazione (ad esempio servizi di spedizione e trasporto) effettuate ai sensi dell'art. 9 D.P.R. n.633/1972 devono essere comunicate se di ammontare superiore al limite soglia (nel computo non devono essere considerati gli importi addebitati come esclusi ai sensi dell'art. 15 D.P.R. n. 633/1972). Sono invece escluse le operazioni effettuate e ricevute in ambito comunitario, in quanto già acquisite tramite i modelli Intrastat.
Esenti	Provvedimento Ag. Entrate del 22/12/2010 Circ. Ag. Entrate n.24/E del 30/05/2011	Sì	Si tratta delle operazioni esenti ai sensi dell'art. 10 D.P.R. n. 633/1972. Non si applica l'esonero dagli adempimenti previsti dall'art. 36 bis D.P.R. n. 633/1972 per le operazioni attive o passive esenti.
Soggette a reverse charge	Circ. Ag. Entrate n.24/E del 30/05/2011	Sì	Si ritiene che nel caso di operazioni passive l'inclusione interessi l'operazione di acquisto e non l'autofattura emessa in attuazione del meccanismo di reverse charge.
Iva a margine art. 36 D.L. n. 41/1995	Circ. Ag. Entrate n.24/E del 30/05/2011	Sì	
Iva agenzie di viaggio art. 74 ter D.P.R. m. 633/1972	Circ. Ag. Entrate n.24/E del 30/05/2011	Sì	
Importazioni	Provvedimento Ag.	No	Le importazioni sono escluse dall'obbligo di comunicazione in quanto già note

	Entrate del 22/12/2010 Circ. Ag. Entrate n.24/E del 30/05/2011		all'Amministrazione finanziaria attraverso le bolle doganali.
Esportazioni	Provvedimento Ag. Entrate del 22/12/2010 Circ. Ag. Entrate n.24/E del 30/05/2011	No (vedi nota)	Le esportazioni di cui alle lett. a) e b) dell'art. 8 D.P.R. n. 633/1972 sono escluse dall'obbligo di comunicazione.
Operazioni con Paesi Black List	Provvedimento Ag. Entrate del 22/12/2010 Circ. Ag. Entrate n.24/E del 30/05/2011	No (dal 1/7/2010)	Sono escluse dall'obbligo di comunicazione le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi cosiddetti "Black list", in quanto queste operazioni sono monitorate a partire dal 1° luglio 2010, con la Comunicazione telematica delle operazioni Black List. N.B. per le operazioni con soggetti privati RSM si ritiene che non sia applicabile l'esclusione, in quanto non si tratta di operazioni con operatori economici (cfr. art. 71 D.P.R. n. 633/1972 – operazioni assimilate alle esportazioni). Quindi a rigore quest'ultime operazioni devono essere incluse in Comunicazione.
Operazioni fuori campo di applicazione IVA	Circ. Ag. Entrate n.24/E del 30/05/2011	No	Si tratta delle operazioni non rilevanti ai fini Iva perchè prive di uno dei requisiti essenziali di legge (soggettivo, oggettivo, territoriale). Ad esempio le operazioni anticipate in nome e per conto del cliente ai sensi dell'art. 15 D.P.R. n. 633/1972 sono escluse dalla Comunicazione. Sono escluse dalla Comunicazioni le cauzioni sulle utenze, sugli imballaggi a rendere, che costituiscono tipiche operazioni fuoricampo Iva, ecc..
Operazioni soggette a Comunicazione all'Anagrafe tributaria	Provvedimento Ag. Entrate del 22/12/2010 Circ. Ag. Entrate n.24/E del 30/05/2011	No	Si tratta ad esempio delle operazioni ai sensi dell'art. 7 D.P.R. n. 605/1972 (quali quelle connesse ai contratti di assicurazione, ai contratti di somministrazione di energia elettrica ed alle utenze telefoniche), ai sensi dell'art. 78 comma 25 Legge n. 413/1991 relative ai contratti di mutuo, ai sensi dell'art. 3-bis D.Lgs. n. 463/1997 relative agli atti di compravendita di immobili. Di recente mediante Comunicato stampa del 22/09/2011 l'Agenzia delle Entrate ha confermato l'esclusione dall'obbligo di Comunicazione per le operazioni relative ai contratti di leasing finanziario ed operativo (n.d.r.: noleggio) soggette agli obblighi di comunicazione all'Anagrafe tributaria di cui al Provvedimento Agenzia delle Entrate del 05 Agosto 2011.
Operazioni effettuate nei	Circ. Ag. Entrate n.24/E del	No (vedi nota)	Si tratta delle operazioni effettuate nei confronti di contribuenti non soggetti passivi IVA, qualora il pagamento dei corrispettivi sia avvenuto mediante carte di credito, di debito

confronti di soggetti non passivi IVA se l'incasso è avvenuto con carte di credito, di debito o prepagate	30/05/2011		(pagobancomat) o prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione previsto dall'art. 7 c.6 D.P.R. n. 605/1973. L'esclusione non opera se le carte di credito, di debito o prepagate sono emesse da operatori finanziari non residenti e senza stabile organizzazione nel territorio nazionale (pertanto, ove il pagamento venga eseguito con quest'ultime carte, sussiste l'obbligo di comunicazione dell'operazione).
Operazioni attive dei contribuenti minimi art. 1 commi 96-117 Legge n.244/2007	Circolare Ag. Entrate n.24/E del 30/05/2011 Risposte ai quesiti delle Associazioni di categoria del 11/10/2011	No (vedi nota)	Il contribuente minimo è tenuto alla presentazione della Comunicazione nel corso dell'anno solo se realizza ricavi / compensi superiori ad Euro 45.000,00 (cioè oltre il 50 per cento rispetto al limite di legge dei 30.000 Euro); negli altri casi l'obbligo decorre dall'anno successivo.
Operazioni di acquisto da contribuenti minimi art. 1 commi 96-117 Legge n.244/2007	Risposte ai quesiti delle Associazioni di categoria del 11/10/2011	Sì	Per i soggetti che ricevono invece fatture emesse dai contribuenti minimi l'obbligo di Comunicazione sussiste se l'importo è rilevante rispetto al limite fissato per la Comunicazione (non rileva l'esonero o meno dalla Comunicazione in capo al soggetto minimo).
Cessioni gratuite di beni rientranti nell'attività di impresa oggetto di autofattura	Risposte ai quesiti delle Associazioni di categoria del 11/10/2011	Sì	In questi casi deve essere indicata la Partita Iva del soggetto cedente.
Acquisti intracomunitari ai sensi del D.L. n. 331/1993	Circolare Ag. Entrate n.24/E del 30/05/2011	No	Le operazioni intracomunitarie sono già oggetto di comunicazione mediante i modelli Intrastat pertanto sono escluse dall'obbligo di comunicazione. Costituiscono un'eccezione (pertanto devono essere comunicate) le triangolazioni comunitarie e le esportazioni indirette.
Cessioni intracomunitarie ai sensi del D.L. n. 331/1993	Circolare Ag. Entrate n.24/E del 30/05/2011	No	Le operazioni intracomunitarie sono già oggetto di comunicazione mediante i modelli Intrastat pertanto sono escluse dall'obbligo di comunicazione. Costituiscono un'eccezione (pertanto devono essere comunicate) le triangolazioni comunitarie e le esportazioni indirette.
Corrispettivi SNAI	Risposte ai quesiti delle Associazioni di categoria del 11/10/2011	Sì	Si tratta dei corrispettivi che emergono dagli estratti conto quindicinali SNAI rilasciati al gestore degli apparecchi da intrattenimento, delle fatture emesse dal pubblico esercizio dove si trovano gli apparecchi nei confronti del gestore, dei corrispettivi delle singole giocate al Lotto da parte di soggetti privati, purchè superiori al limite soglia.
Corrispettivi ASL	Risposte ai quesiti delle Associazioni di categoria del 11/10/2011	Sì	Si tratta dei corrispettivi emessi dalle farmacie a fronte dell'incasso delle distinte riepilogative ASL purchè di ammontare superiore al limite soglia.
Passaggi interni di beni tra	Risposte ai quesiti delle	No	

attività separate art. 36 D.P.R. n. 633/1972	Associazioni di categoria del 11/10/2011		
---	---	--	--

3. Le operazioni sotto il profilo contrattuale

Il principio generale è espresso dal Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 22 dicembre 2010 il quale prevede:

“Qualora siano stipulati più contratti tra loro collegati, ai fini del calcolo del limite, si considera l'ammontare complessivo dei corrispettivi previsti per tutti i predetti contratti.

Per i contratti di appalto, di fornitura, di somministrazione e gli altri contratti da cui derivano corrispettivi periodici, l'operazione è da comunicare qualora i corrispettivi dovuti in un anno solare siano complessivamente di importo pari o superiore a euro tremila”.

Tipologia contrattuale	Riferimenti normativi e di prassi	Soggetto ad obbligo di comunicazione	Note
Contratti da cui derivano corrispettivi periodici	Provvedimento Ag. Entrate del 22/12/2010 Circ. Ag. Entrate n.24/E del 30/05/2011	Sì (vedi nota)	Per i contratti di appalto, fornitura, somministrazione e gli altri contratti da cui derivano corrispettivi periodici (contratti di locazione, noleggio, concessione, ecc.) la comunicazione deve essere effettuata soltanto qualora i corrispettivi dovuti in un intero anno solare siano di importo complessivo non inferiore a 3.000 euro. N.B.. per i contratti di leasing finanziario ed operativo (n.d.r. noleggio) occorre fare riferimento ai casi di esonero dall'obbligo di comunicazione previsti dal Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 05 Agosto 2011.
Altre tipologie di contratto diverse da quelle che prevedono corrispettivi periodici	Provvedimento Ag. Entrate del 22/12/2010 Circ. Ag. Entrate n.24/E del 30/05/2011	Sì (vedi nota)	Per le altre tipologie di contratto (ad esempio: compravendita) il superamento della soglia di 3.000 euro deve essere sempre collegato alla singola operazione.
Contratti collegati	Provvedimento Ag. Entrate del 22/12/2010 Circ. Ag. Entrate n.24/E del 30/05/2011	Sì (vedi nota)	Ai fini della verifica dell'eventuale superamento della soglia per i contratti tra loro collegati, occorre invece considerare l'ammontare complessivo dei corrispettivi previsti per tutti i contratti.
Contratti collegati nel rapporto Consorzio / consorziati	Risposte ai quesiti delle Associazioni di categoria del 11/10/2011	Sì (vedi nota)	<u>Rapporto tra Consorzio e committente:</u> devono essere comunicate le operazioni anche di ammontare inferiore al limite, se il CONTRATTO DI RIFERIMENTO è di ammontare SUPERIORE al limite. <u>Rapporto tra Consorzio e consorziati:</u> la comunicazione delle operazioni anche se di importo inferiore al limite, dovrà essere effettuata se il SINGOLO CONTRATTO con il consorziato prevede un ammontare SUPERIORE al limite (questo riscontro avviene prescindendo dal contratto stipulato tra il Consorzio ed il committente).
Fatture cointestate	Risposte ai quesiti delle Associazioni di categoria	Sì (vedi nota)	E' richiesto l'inserimento in Comunicazione per ciascuno dei cointestatari in distinte righe di dettaglio. La verifica del superamento della soglia deve però essere eseguita

	del 11/10/2011		considerando l'importo totale della fattura. Se la quota parte attribuita a ciascun cointestatario è inferiore al limite soglia la modalità di pagamento dovrà essere impostata ad "importo frazionato".
Fatture riepilogative	Risposte ai quesiti delle Associazioni di categoria del 11/10/2011	Sì (vedi nota)	Se nel medesimo documento sono riepilogate operazioni anche diverse (ad esempio sia cessioni di beni che prestazioni di servizi), anche eventualmente soggette a regimi di fatturazione diversi (alcune imponibili, altre non imponibili) secondo l'Agenzia delle Entrate la soglia limite deve essere determinata con riferimento al totale.
Cessioni documentate da fattura differita	Risposte ai quesiti delle Associazioni di categoria del 11/10/2011	Sì (vedi nota)	Il caso considerato è quello del soggetto che pone in essere nei confronti del medesimo cliente / fornitore una pluralità di operazioni di acquisto / vendita documentate da documento di trasporto o altro documento equipollente, raggruppate in un'unica fattura differita. Questo comportamento riflette rapporti commerciali costanti con il medesimo cliente / fornitore, ma le operazioni sono spesso autonome le une dalle altre e non comprese nel medesimo contratto di fornitura. In queste situazioni la verifica del superamento della soglia deve avere riguardo alla fattura riepilogativa differita che secondo l'Agenzia delle Entrate deve essere considerata come il documento che rappresenta l'operazione oggetto di comunicazione.

4. Il trattamento delle note di variazione

I principali chiarimenti sono contenuti nel documento delle "Risposte ai quesiti delle Associazioni di categoria" del 11 Ottobre 2011 elaborato dall'Agenzia delle Entrate.

Il principio generale è il seguente: le fatture devono essere comunicate al netto delle relative note di variazione.

Le sezioni relative alle note di variazione devono essere compilate limitatamente a quelle riferite ad operazioni già comunicate e non già effettuate nello stesso anno. In merito alla fattura oggetto di rettifica l'Agenzia delle Entrate ha precisato che il numero è stato reso non obbligatorio.

Nei casi in cui la nota di variazione ha natura incrementativa e porta l'ammontare dell'operazione originaria al di sopra del limite soglia è stato sollevato il problema relativo alla considerazione o meno della nota di variazione emessa o pervenuta l'anno successivo.

L'Agenzia delle Entrate ha dato la facoltà al contribuente di comunicare le operazioni al netto delle note di variazione emesse o ricevute dal 01 gennaio al 30 aprile dell'anno successivo a quello a cui si riferisce la comunicazione.

Se le note di variazione emesse o ricevute l'anno successivo ineriscono a fatture non trasmesse, perchè queste ultime di importo non rilevante, e per effetto delle suddette note di variazione si supera il limite soglia, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che devono essere comunicate nell'apposita sezione LE SOLE NOTE DI VARIAZIONE (non è richiesta l'indicazione degli importi originari delle fatture non trasmesse).

5. Elenco codici Iva

Si propone l'elenco dei Codici Iva presenti nelle aziende dimostrative di e/ - e/studio con a fianco l'esplicitazione in termini generali (perchè nel caso specifico sarà l'utente incaricato della verifica in base all'utilizzo concreto dei singoli codici Iva) dell'inclusione o meno nella Comunicazione delle operazioni di importo rilevante superiore al limite soglia e l'illustrazione della motivazione sintetica. Le riflessioni sono state formulate sulla base dei chiarimenti ministeriali diffusi a tutt'oggi dall'Agenzia delle Entrate: pertanto ulteriori future interpretazioni dell'Agenzia delle Entrate potrebbe mutare i casi di inclusione /esclusione dalla Comunicazione.

IVA	Des. IVA ric.	% IVA	Includi in Comunicazione	Note
000	Corrispettivi in ventilazione	0	No	E' un codice Iva di natura transitoria utilizzato ai fini della ventilazione dei corrispettivi.
02	IVA 2%	2	Si	Si tratta di operazioni imponibili.
04	IVA 4%	4	Si	Si tratta di operazioni imponibili.
04I	IVA 4% indetraibile al 50%	4	Si	Si tratta di operazioni imponibili.
04L	IVA 04% indetraibile al 100%	4	Si	Si tratta di operazioni imponibili.
04T	IVA 04% Intra	4	No	Il codice Iva interessa operazioni intracomunitarie di norma escluse dalla Comunicazione.
085	IVA 8,5%	8,5	Si	Si tratta di operazioni imponibili.
09	IVA 9%	9	No	E' un codice Iva obsoleto.
10	IVA 10%	10	Si	Si tratta di operazioni imponibili.
10I	IVA 10% indetraibile al 50%	10	Si	Si tratta di operazioni imponibili.
10L	IVA 10% indetraibile al 100%	10	Si	Si tratta di operazioni imponibili.
10T	IVA 10% Intra	10	No	Il codice Iva interessa operazioni

				intracomunitarie di norma escluse dalla Comunicazione.
20	IVA 20 %	20	Si	Si tratta di operazioni imponibili.
20C	IVA 20%, indetr. 60% beni amm.	20	Si	Si tratta di operazioni imponibili.
20E	IVA 20%, indetr. 60% leasing	20	Si (vedi nota)	Si tratta di operazioni imponibili: occorre effettuare un'ulteriore verifica nel caso concreto per verificare l'inclusione nelle ipotesi di esonero di cui al Provv. Ag. Entrate del 05/08/2011.
20I	IVA 20%, indetr. 50%	20	Si	Si tratta di operazioni imponibili.
20L	IVA 20%, indetr. 100%	20	Si	Si tratta di operazioni imponibili.
20N	IVA 20% indetraibile al 90%	20	Si	Si tratta di operazioni imponibili.
20P	IVA 20% esente prorata	20	Si	Si tratta di operazioni imponibili.
20T	IVA 20% Intra	20	No	Il codice Iva interessa operazioni intracomunitarie di norma escluse dalla Comunicazione.
20U	IVA 20%, indetr. 60%	20	Si	Si tratta di operazioni imponibili.
21	IVA 21 %	21	Si	Si tratta di operazioni imponibili.
21C	IVA 21%, indetr. 60% beni amm.	21	Si	Si tratta di operazioni imponibili.
21E	IVA 21%, indetr. 60% leasing	21	Si (vedi nota)	Si tratta di operazioni imponibili: occorre effettuare un'ulteriore verifica nel caso concreto per verificare l'inclusione nelle ipotesi di esonero di cui al Provv. Ag. Entrate del 05/08/2011.
21I	IVA 21%, indetr. 50%	21	Si	Si tratta di operazioni imponibili.
21L	IVA 21%, indetr. 100%	21	Si	Si tratta di operazioni imponibili.
21N	IVA 21% indetraibile al 90%	21	Si	Si tratta di operazioni imponibili.
21P	IVA 21% esente prorata	21	Si	Si tratta di operazioni imponibili.
21T	IVA 21% Intra	21	No	Il codice Iva interessa operazioni intracomunitarie di norma escluse dalla Comunicazione.
21U	IVA 21%, indetr. 60%	21	Si	Si tratta di operazioni imponibili.
741	Art. 74 ter indetr. 10%	10	Si	Si tratta di operazioni relative alle agenzie di viaggio.
744	Art. 74 ter indetr. 4%	4	Si	Si tratta di operazioni relative alle agenzie di viaggio.
74I	Art. 74 ter IVA indetr. 20%	20	Si	Si tratta di operazioni relative alle agenzie di viaggio.
74T	Non imponibile art. 74 ter	0	Si	Si tratta di operazioni relative alle agenzie di viaggio.
75I	Art. 74 ter IVA indetr. 21%	21	Si	Si tratta di operazioni relative alle agenzie di viaggio.
A02	Escluso art. 2	0	No	Il codice Iva interessa operazioni non rilevanti ai fini Iva.
A07	Non soggetto art. 7	0	No	Si tratta di operazioni prive del requisito della territorialità Iva.
A08	N.I. art. 8	0	Si (vedi nota)	L'esonero riguarda le sole operazioni non imponibili ai sensi dell'art. 8 lett. a) e b). D.P.R. n.633/1972.
A09	N.I. art. 9	0	Si	Si tratta di operazioni non imponibili.
A10	Esente art. 10	0	Si	Si tratta di operazioni esenti.
A11	Esente art. 10 n. 11	0	Si	Si tratta di operazioni esenti.
A15	Escluso art. 15	0	No	Il codice Iva interessa operazioni non rilevanti ai fini Iva.

A17	Non sogg. art. 17 c.5	0	Si	A nostro avviso si tratta di operazioni rilevanti ai fini Iva.
A18	Esente art. 10 n. 18	0	Si	Si tratta di operazioni esenti.
A19	Esente art. 10 n.1 a n.9	0	Si	Si tratta di operazioni esenti.
A36	Art. 36 D.L. 41/95 acq.	0	Si	Si tratta di operazioni in regime Iva a margine.
A40	N.I. art. 40 D.L. 331 c. 5	0	No	Si tratta di prestazioni accessorie (trasporto, intermediazione, ecc.) ad operazioni intracomunitarie che sono escluse se già indicate nei modelli Intrastat.
A41	N.I. art. 41 D.L. 331/93	0	No (vedi nota)	Sono escluse se indicate nei modelli Intrastat. Sono invece incluse le operazioni relative a triangolazioni comunitarie e/o esportazioni indirette
A44	N.I. art. 40 D.L. 331 c. 4 bis	0	No (vedi nota)	Si tratta di alcune tipologie di servizi intracomunitari: sono escluse se già indicate nei modelli Intrastat. Sono incluse invece se relative a triangolazioni comunitarie e/o esportazioni indirette
A48	N.I. art. 40 D.L. 331 c. 6/8	0	No	Si tratta di prestazioni accessorie ai servizi di trasporto ed intermediazione: sono escluse se già indicate nei modelli Intrastat.
A4B	N.I. art. 40 D.L. 331 c. 4 bis	0	No (vedi nota)	Si tratta di alcune tipologie di servizi intracomunitari: sono escluse se già indicate nei modelli Intrastat. Sono incluse invece se relative a triangolazioni comunitarie e/o esportazioni indirette.
A58	N.I. art. 58 D.L. 331	0	Si /No	Si tratta di alcune tipologie di operazioni non imponibili intracomunitarie: sono escluse se già indicate nei modelli Intrastat. Sono incluse invece se relative a triangolazioni comunitarie e/o esportazioni indirette.
A71	N.I. art. 71 e 72	0	Si (vedi nota)	L'esonero riguarda le sole operazioni con soggetti operatori economici di Paesi Black List.
A74	N.I. art. 74	0	Si/No	Occorre valutare caso per caso l'eventuale inclusione, in quanto la norma dell'art.74 disciplina diverse tipologie di operazioni, comprese alcune relative alla cosiddetta "monofase Iva".
A8A	N.I. art. 8 lett. a)	0	No	Si tratta di operazioni già segnalate attraverso le bolle doganali.
A8C	N.I. art. 8 lett. c)	0	Si	E' il caso delle esportazioni indirette.
A92	N.I. art. 9 c. 2	0	Si	Si tratta di operazioni non imponibili.
A99	N.I. art. 9 punto 9)	0	Si	Si tratta di operazioni non imponibili.
AC7	Serv.acc.man. art.7 qq.no sog.	0	No (vedi nota)	L'esclusione interessa le operazioni prive del requisito della territorialità Iva.
AS1	Art. 17 comma 6 DPR 633/72 10%	10	Si	Si tratta degli acquisti soggetti al meccanismo del reverse charge.
AS2	Art. 17 comma 6 DPR 633/72 20%	20	Si	Si tratta degli acquisti soggetti al meccanismo del reverse charge.
AS3	Art. 17 comma 6 DPR 633/72 21%	21	Si	Si tratta degli acquisti soggetti al meccanismo del reverse charge.
AS4	Art. 17 comma 6 DPR 633/72 4%	4	Si	Si tratta degli acquisti soggetti al meccanismo del reverse charge.

ASM	Acquisti da soggetti minimi	0	Si	Si tratta degli acquisti da soggetti contribuenti minimi ai sensi dell'art. 1 commi 96-117 Legge n.244/2007.
C18	Cess. fabbr. strum. art.10 n.8	0	Si	Si tratta di operazioni esenti.
C74	Art. 74 c. 7 e 8	0	Si	A nostro avviso in assenza di ulteriori chiarimenti ministeriali si tratta di operazioni rilevanti ai fini Iva.
CS7	Ser.cult.,ecc. art.7 qq.no sog	0	No (vedi nota)	L'esclusione interessa le operazioni prive del requisito della territorialità Iva.
FC	Fuori campo IVA	0	No	Il codice Iva interessa operazioni non rilevanti ai fini Iva.
GA	Giroconto corrispett. ag.viag.	0	No	E' un codice Iva transitorio utilizzato per lo scorporo dell'Iva dai corrispettivi agenzie di viaggio nelle contabilità semplificate.
GL	Giroconto liquidaz. Iva sempl.	0	No	E' un codice Iva transitorio utilizzato per la contabilizzazione dei giroconti liquidazione Iva nelle contabilità semplificate.
GV	Giroconto corrispett. in vent.	0	No	E' un codice Iva transitorio utilizzato per lo scorporo dell'Iva dai corrispettivi in ventilazione nelle contabilità semplificate.
IC7	Intermed. art.7 sexies no sogg	0	No (vedi nota)	L'esclusione interessa le operazioni prive del requisito della territorialità Iva.
LI7	Locaz. nol.imb. art. 7 s.no sog	0	No (vedi nota)	L'esclusione interessa le operazioni prive del requisito della territorialità Iva.
LN7	Locaz.nol.trasp. art.7 s.no so	0	No (vedi nota)	L'esclusione interessa le operazioni prive del requisito della territorialità Iva.
LP7	Lavor.beni mat. art.7 s. no so	0	No (vedi nota)	L'esclusione interessa le operazioni prive del requisito della territorialità Iva.
LS7	Locaz. nol. art. 7 q. no sogg.	0	No (vedi nota)	L'esclusione interessa le operazioni prive del requisito della territorialità Iva.
Q10	Esente art. 10 27 quinquies	0	Si	Si tratta di operazioni esenti.
R10	Operazioni RSM Iva 10%	10	No (vedi nota)	L'esclusione interessa le sole operazioni con soggetti operatori economici di Paesi Black List. Sono invece da includere le operazioni con soggetti privati di Paesi Black List.
R20	Operazioni RSM Iva 20%	20	No (vedi nota)	L'esclusione interessa le sole operazioni con soggetti operatori economici di Paesi Black List. Sono invece da includere le operazioni con soggetti privati di Paesi Black List.
R21	Operazioni RSM Iva 21%	21	No (vedi nota)	L'esclusione interessa le sole operazioni con soggetti operatori economici di Paesi Black List. Sono invece da includere le operazioni con soggetti privati di Paesi Black List.
RS4	Operazioni RSM Iva 4%	4	No (vedi nota)	L'esclusione interessa le sole operazioni con soggetti operatori economici di Paesi Black List. Sono invece da includere le operazioni con soggetti privati di Paesi Black List.
S77	Serv.a extrac. art.7 sep.no so	0	No (vedi nota)	L'esclusione interessa le operazioni prive del requisito della territorialità Iva.
SE7	Servizi gen.art.7 ter no sogg.	0	No (vedi nota)	L'esclusione interessa le operazioni prive del requisito della territorialità Iva.
SI7	Serv.su imm.art.7 q. no sog.	0	No (vedi nota)	L'esclusione interessa le operazioni prive del requisito della territorialità Iva.
SM7	Serv.med.elett. art.7 s.no sog	0	No (vedi nota)	L'esclusione interessa le operazioni prive del

				requisito della territorialità Iva.
SP7	Trasp. pass. art. 7 q. no sog.	0	No (vedi nota)	L'esclusione interessa le operazioni prive del requisito della territorialità Iva.
SS7	Rist., catering art. 7 q. no sog	0	No (vedi nota)	L'esclusione interessa le operazioni prive del requisito della territorialità Iva.
SU1	Autofatture 10% subappalto	10	No	Le autofatture reverse charge si ritengono escluse perchè non sono reali operazioni attive.
SU2	Autofatture 20% subappalto	20	No	Le autofatture reverse charge si ritengono escluse perchè non sono reali operazioni attive.
SU3	Autofatture 21% subappalto	21	No	Le autofatture reverse charge si ritengono escluse perchè non sono reali operazioni attive.
SU4	Autofatture 4% subappalto	4	No	Le autofatture reverse charge si ritengono escluse perchè non sono reali operazioni attive.
T04	Operaz. ag. viag. normale 4%	4	Si	Si tratta di operazioni imponibili.
T10	Operaz. ag. viag. normale 10%	10	Si	Si tratta di operazioni imponibili.
T11	Autof. acq. fabbr. strum. 10%	10	No	Le autofatture reverse charge si ritengono escluse perchè non sono reali operazioni attive.
T14	Autof. acq. fabbr. strum. 4%	4	No	Le autofatture reverse charge si ritengono escluse perchè non sono reali operazioni attive.
T20	Operaz. ag. viag. normale 20%	20	Si	Si tratta di operazioni imponibili.
T21	Autof. acq. fabbr. strum. 20%	20	No	Le autofatture reverse charge si ritengono escluse perchè non sono reali operazioni attive.
T22	Operaz. ag. viag. normale 21%	21	Si	Si tratta di operazioni imponibili.
T23	Autof. acq. fabbr. strum. 21%	21	No	Le autofatture reverse charge si ritengono escluse perchè non sono reali operazioni attive.
TB7	Trasp. beni art. 7 sexies no sog	0	No (vedi nota)	L'esclusione interessa le operazioni prive del requisito della territorialità Iva.
TE7	Prest. telecom. art. 7 s. no sog	0	No (vedi nota)	L'esclusione interessa le operazioni prive del requisito della territorialità Iva.
TI7	Trasp. beni intra art. 7 s. no s	0	No (vedi nota)	L'esclusione interessa le operazioni prive del requisito della territorialità Iva.
V36	Art. 36 D.L. 41/95 vend.	0	Si	Si tratta di operazioni in regime Iva a margine.
VSE	Art. 17 comma 6 DPR 633/72	0	Si	A nostro avviso si tratta di operazioni rilevanti ai fini Iva.